MOLTOCOMUNI
RIVISTA, FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Il rafforzamento del ruolo del RUP nel nuovo Codice dei contratti

Le novità introdotte dal d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per la figura professionale del project manager dei contratti pubblici

di Giuseppe Panassidi[1]

&&&

Il nuovo Codice degli appalti pubblici, in vigore dal 19 aprile 2016, rafforza la posizione di centralità nel processo contrattuale del responsabile unico del procedimento (RUP). Compete a questa figura professionale, dalla fase della progettazione a quelle della realizzazione e rendicontazione di ogni appalto, guidarne e controllarne l'effettiva e regolare esecuzione, coordinare e dirigere gli altri soggetti che agiscono nei diversi procedimenti del processo e garantire all'impresa l'esclusività di interlocuzione nei rapporti con la stazione appaltante.

Il RUP, con il nuovo Codice, rafforza i suoi poteri di ingerenza nell'attività di realizzazione dell'intervento, di cui deve curare tutte le azioni per pervenire alla sua realizzazione e, trattandosi di lavori o forniture, alla sua acquisizione al patrimonio dell'ente, adottando o sollecitando, se del caso, in ciascuna fase, interventi di prevenzione e di rimedio in ordine a tutti gli eventi suscettibili di perturbare la corretta realizzazione del risultato finale.

Il vecchio Codice **–** Com'è noto, la figura del RUP, nata con la prima legge Merloni del 1994[2], è confluita, dopo una serie di modifiche, nell'art. 10 del d.lgs.12 aprile 2006, n. 163, e s.m, completato, per gli aspetti di maggior dettaglio, dalle disposizioni degli artt. 9 e 10 del regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207 del 2010.

Compiti e funzioni di questa figura sono stabiliti dallo stesso codice 163/2006 e dal regolamento di esecuzione e attuazione 207/2010.

Legge delega e nuovo codice **–** Della figura del RUP si interessa la stessa legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, in vigore dal 13 febbraio scorso, in tre dei 71 principi e criteri direttivi formulati al Governo per l'attuazione della delega.

L'art. 1, c. 1, della legge 11/2016, infatti:

- **alla lett. ee),** con riferimento all'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, prescrive che il RUP deve autorizzare ogni variante;
- **alla lettera ll),** nel prevedere il rafforzamento delle funzioni di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, fa espresso riferimento ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento (e del direttore dei lavori/dell'esecuzione);

[1] Avvocato, direttore della Rivista on line Moltocomuni

[2] Art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006.

RELAZIONE

- **alla lettera rr)**, relativamente al sistema della validazione dei progetti, attribuisce al RUP la competenza per la validazione dei progetti fino alla soglia da fissarsi nel decreto legislativo di recepimento delle direttive e di riordino della materia.

L'art. 1, c.9, unica disposizione immediatamente applicabile dal 13 febbraio scorso, vieta, infine, negli appalti pubblici di lavori affidati con la formula del contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m., l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso *general contractor*. Ed estende tale divieto anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Nel nuovo codice[3] la figura del RUP è disciplinata dall'art. 31 e da diverse disposizioni (art. 25, 26, 30, 89, 101, 11, c. 2, 113, 205 e 206).

La disciplina di questa figura dovrà essere completata, e questa è una novità, **dall'ANAC**. L'Autorità, con proprio atto, da emanare entro 90 gg dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia entro il 19 luglio p.v., dovrà dettare le disposizioni attuative per specificare compiti e requisiti in capo a questo soggetto, e, in particolare, dovrà disciplinare:

(i) i compiti specifici del RUP;
(ii) gli ulteriori requisiti di professionalità richiesti in relazione alla complessità dei lavori;
(iii) l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Disciplina transitoria – Fino all'emanazione dell'atto dell'ANAC, continueranno ad applicarsi gli artt. 9 e 10 del regolamento n. 207 del 2010 (art. 216, c.8).

Nomina e obbligatorietà dell'ufficio – Per ogni affidamento di un appalto o di una concessione, ogni stazione appaltante (SA)[4] deve nominare, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento per tutte le fasi del processo contrattuale.

La nomina è obbligatoria anche se la SA ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza.

Le centrali di committenza e le aggregazioni di SA, a loro volta, devono designare un RUP per le attività di propria competenza con i compiti determinati dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Se due o più stazioni appaltanti decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni devono individuare un unico RUP in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza o il ricorso alla centrale di committenza (art. 37, c. 10),

RELAZIONE

[3] D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10.

[4] Sono stazioni appaltanti le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e i soggetti privati tenuti all'applicazione del Codice (art. 3, c. 1, lett. o).

Le amministrazioni aggiudicatrici[5] devono effettuare la nomina con atto formale del responsabile apicale dell'unità organizzativa. La nomina deve ricadere tra i dipendenti di ruolo addetti alla stessa unità, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, o, in caso di accertata inadeguatezza dell'organico dell'unità, fra tra gli altri dipendenti in servizio.

Come per il passato, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico, e solo se non è presente tale figura professionale, le competenze possono essere attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.

Una novità di rilievo riguarda **l'obbligatorietà dell'ufficio**, che il RUP non può rifiutare. A dire il vero, anche nel silenzio dell'art. 10 del vecchio codice, era difficile sostenere la facoltatività dell'accettazione della nomina a RUP se non per motivate ragioni attinenti all'inadeguatezza della categoria di inquadramento o alla mancanza di idonea professionalità.

Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati nelle forme del contraente generale o di PPP, il nuovo codice conferma ampliandolo il divieto contenuto nell'art. 1, c. 9, della legge n. 11/2016 con riferimento al previgente codice: l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento (o di responsabile dei lavori, direttore o collaudatore dei lavori) non può essere affidata allo stesso general contractor, all'aggiudicatario dei contratti di partenariato, o ai soggetti a loro collegati[6].

Supporto del RUP - In applicazione del principio generale dell'autosufficienza organizzativa della PA, il responsabile del procedimento deve svolgere i suoi compiti con il supporto dei dipendenti dell'ente.

Per coadiuvare il RUP, il Codice suggerisce di istituire una struttura stabile, con la finalità di migliorare la qualità della programmazione e della progettazione. Nulla vieta, com'è ovvio, alla SA di ricorrere, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, ad altre forme di organizzazione delle attività di supporto del RUP.

E' consentito di affidare all'esterno apposito incarico per le attività di supporto ai compiti del responsabile del procedimento, nei seguenti due casi:

a) carenza di organico oppure mancanza di dipendenti con adeguata competenza professionale in relazione ai compiti, attestata dal dirigente competente;
b) anche su proposta dello stesso RUP, per appalti di particolare complessità che richiedono competenze altamente specialistiche.

L'incarico deve essere affidato all'esterno secondo le procedure del Codice, e fino a 40mila euro con affidamento diretto. E' espressamente richiamato il divieto di frazionamento artificioso, poi esplicitato all'art. 35, comma 6.

[5] Sono Amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

[6] Ai sensi dell'art. 1, c. 9, della legge delega n. 11, il divieto è in vigore dal 13 febbraio 2016, ma solo con riferimento al general contractor e non anche altre formule di PPP.

RELAZIONE

I soggetti incaricati devono essere in possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, da documentare con il curriculum. E devono dotarsi, a loro cura e spese, di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Ruolo e funzioni - Il RUP ha la diretta responsabilità e la vigilanza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e il compito di condurre in modo unitario il procedimento contrattuale e, a tal fine, esercita funzioni propositive, d'impulso, d'informazione, di coordinamento e direzione, e di amministrazione attiva.

Per svolgere il suo ruolo, il RUP esercita, in ciascuna fase del procedimento, una molteplicità di compiti, fissati dalla legge delega e dal codice e da specificare nell'emanando atto dell'ANAC :

- compiti di intervento diretto e operativi;
- di impulso e di coordinamento;
- di proposta;
- di controllo, di vigilanza e di verifica.

Ha, inoltre, competenza generale residuale, in quanto assume - ai sensi della legge n. 241 del 1990 - i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione non specificatamente attribuiti dallo stesso Codice ad altri organi o soggetti (art. 31, c.3).

Il RUP ai sensi dell'art. 31, c.4, del codice:

a) formula proposte e fornisce informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, del programma di beni e servi e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
e) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
f) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
g) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
h) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il RUP, inoltre, svolge i seguenti ulteriori compiti definiti direttamente dal codice:

- collaborazione con la soprintendenza archeologica competente, relativamente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25)

RELAZIONE

- verifica per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, con il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione e collaudo (art. 26);
- potere di diffida all'affidatario o subappaltatore inadempienti di provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute al suo personale (art. 30);
- accertamento, in corso d'opera, con riferimento al contratto di avvalimento, che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (art. 89);
- direzione dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, e dell'organismo di collaudo (art.101);
- proposta alla stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un direttore dei lavori (art. 101, c. 2);
- direzione dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione (art. 111, c. 2, primo periodo);
- diversi per le riserve e le relative procedure di accordo bonario (artt. 205 e 206).

Programma dei controlli – In attuazione di uno specifico criterio di delega (L. 11, art. 1, lett. rr), il Codice introduce una disciplina puntuale in materia di controlli di competenza del RUP, finalizzata a garantire da parte della SA il controllo effettivo, e non solo documentale, sull'esecuzione delle prestazioni.

Dispone, in particolare, il nuovo Codice che il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, deve predisporre **un programma** per definire modalità organizzative e gestionali dei controlli. Nell'ambito dei controlli sostanziali rientra la pianificazione di accessi diretti del RUP (e del direttore dei lavori) e verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Non solo. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato (report), **costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa** dei soggetti interessati (per gli enti locali, PEG) e, di conseguenza, rileva in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione delle attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione (Nucleo di valutazione o OIV) incide anche sulla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche. A parte la terminologia non appropriata e l'impostazione semplicistica, è da apprezzare l'enfasi che si pone sulla prevalenza dei controlli effettivi su quelli documentali.

Le verifiche a sorpresa e le eventuali conseguenti contestazioni dovranno comunque essere effettuate in contraddittorio con l'impresa o un suo rappresentante nel cantiere.

Sempre in tema di rafforzamento dei controlli, è da segnalare il comma 9 dell'art. 89, sull'istituto dell'avvalimento. La disposizione, nel prevedere l'effettuazione da parte della stazione appaltante di verifiche sostanziali in corso d'esecuzione circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, demanda al RUP il compito di accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto vengano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali

RELAZIONE

dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento[7].

RUP e assicurazione - Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento, devono essere introdotte anche quelle relative ai costi per l'assicurazione del RUP in sede di verifica e validazione delle opere.

RUP e incentivi – Il nuovo Codice conferma che l'attività di RUP è premiata dall'amministrazione con l'attribuzione di una quota della somma prevista per incentivare le funzioni tecniche svolte all'interno della stessa amministrazione. La disposizione stabilisce, infatti, che le risorse del fondo, pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara, destinate in base alla normativa vigente alla progettazione e all'innovazione, sono destinate per l'80% a favore del RUP e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori, esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo;
- verifica di conformità;
- collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La novità più rilevante è data dal fatto che la nuova disciplina, nel rispetto della legge delega n. 11, non prevede **alcuna forma di incentivo per la progettazione.**

A differenza del vecchio Codice, inoltre, gli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accantonamento, vanno ad alimentare il fondo.

Fra le novità più rilevanti nella disciplina di questo istituto sono da evidenziare, inoltre, le seguenti:

- l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, oltre che per ciascuna opera o lavoro, **anche per ciascun servizio e fornitura**;
- le finalità per l'utilizzo del 20% del Fondo vengono integrate, in modo più dettagliato e sono destinate:
  1) all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  2) per quota parte per tirocini formativi, orientamento e dottorati di ricerca.

Le disposizioni non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. Mentre per i compiti svolti dal personale di una CUC, può essere riconosciuta, su richiesta della stessa centrale unica, una quota dell'incentivo.

Contraente generale e RUP – Come previsto dalla legge delega per il periodo antecedente al 18 aprile 2016, viene confermato, in attuazione dell'apposito criterio direttivo, anche nel nuovo Codice, il divieto negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale o con altre

[7] Corte di Giustizia dell'Unione Europea 7 aprile 2016 (C-324/14), secondo cu qualunque operatore economico ha diritto di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché sia dimostrato all'amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l'offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto

RELAZIONE

forme di partenariato pubblico - privato, di attribuire i compiti di RUP, responsabile e di direttore dei lavori, di collaudatore al contraente generale o all'aggiudicatario del contratto di partenariato o ai soggetti ad essi collegati.

Nuovo o maggiori oneri - La domanda che sorge spontanea è se le novità sulla disciplina del nuovo Codice comportino o meno nuovi oneri per le stazioni appaltanti, con particolare riferimento alla struttura stabile, all'obbligo di formazione, e al rafforzamento del sistema dei controlli.

La legge delega al comma 3 impone che la relazione tecnica dia conto non soltanto della "neutralità finanziaria" dei decreti legislativi, ma anche dei *"nuovi o maggiori oneri* [non solo, quindi, quelli a carico del bilancio pubblico] *da essi derivanti".*

La RT afferma che le attività previste dalla disposizione saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il servizio Studi della Commissione bilancio del Senato afferma, invece, che *"..., in merito alla istituzione di una struttura stabile a supporto dei RUP e all'attività formativa da implementare per i potenziali incaricati di RUP, andrebbe chiarito se tali nuove attività, non risultando attualmente implementate, diano luogo a oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente*" (aprile 2016, n. 127).

RUP e conflitto di interesse – L'art. 42 del nuovo codice, rubricato «Conflitto di interesse», obbliga le SA a prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, e per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

La disposizione, in coerenza con il criterio direttivo contenuto nell'art. 1 lett. a), della legge delega e con il considerando n. 16 della direttiva 2014/24/CEE, introduce la definizione di conflitto di interesse, stabilendo che "Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione".

L'art. 42 riferisce in generale al "personale" della stazione e, quindi, anche al RUP, e rinvia all'art. 7 del Codice nazionale di comportamento dei pubblici dipendenti[8] per le situazioni tipizzate che danno luogo all'obbligo di astensione.

E' opportuno ricordare che la norma ordinamentale di riferimento, di carttere deontologico – disciplinare, resta l'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, introdotta dall'art. 1, c. , della legge n. 190 del 2012, secondo cui "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. Tale disposizione trova un suo completamento nelle diverse disposizioni del richiamato Codice di comportamento che trattano del conflitto di interesse e dell'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti (art7. 3, c. 2; 6, c. 2; 7 e 14).

[8] D.P.R. 27 febbraio 2013, n. 67, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", in GU n.139 del 15-6-2013.

L'ANAC con orientamento n. 78/2014, ha ricordato che "*Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni*".

Conclusioni - In sintesi, il RUP, nel codice del 2016 come nel vecchio codice del 2006:

a. continua ad essere "unico" per tutte le fasi del procedimento contrattuale;
b. deve essere necessariamente un tecnico per i lavori e i servizi di ingegneria e di architettura, in possesso, per i lavori più complessi, di specifici requisiti professionali;
c. è nominato dall'amministrazione tra il personale di ruolo;
d. può avvalersi, a certe condizioni e entro certi limiti, del supporto di professionisti esterni;
e. svolge una molteplicità di funzioni e responsabilità per ciascuna delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
f. è premiato con la partecipazione al compenso incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte del personale della SA;
g. è un vero e proprio *project manager*, responsabile, quindi, di risultato, con funzioni complesse ed eterogenee, chiamato ad assumere decisioni rilevanti in tutte le fasi di realizzazione del contratto, dalla fase antecedente alla progettazione fino al collaudo dell'intervento.

Resta anche nel nuovo codice la possibilità che questa figura possa coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto, ma solo per la tipologia e gli importi che saranno determinati dall'ANAC entro il 19 luglio prossimo,

Con il nuovo codice, il RUP:

a. non può rifiutare l'incarico;
b. è destinatario di specifica formazione;
c. deve essere dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
d. può avvalersi di una struttura stabile di supporto se la SA intende migliorare la qualità della programmazione e della progettazione;
e. ha competenza residuale per tutti i compiti relativi alle procedure non specificatamente attribuiti dallo stesso Codice ad altri organi o soggetti;
f. ha maggiori poteri in fase di controllo del contratto, al fine di rafforzare le verifiche sostanziali sull'esecuzione di ciascun intervento.

REDAZIONE